

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4198

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 20 novembre 1986

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, agli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione esprime la legittima attesa degli ufficiali che costretti a lasciare il servizio per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio si sono visti penalizzati dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Detto articolo prevede, in sostituzione dell'attuale indennità, la corresponsione all'Ufficiale in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, di una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento

economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria con esclusione, dal computo, dell'indennità integrativa speciale e dell'aggiunta di famiglia.

Il predetto articolo sostituisce, fra altri, il primo ed il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernenti la corresponsione, per il ritardo di permanenza dell'ufficiale nella posizione ausiliaria di una indennità annua lorda che, già in misura modesta nel 1954, era diventata irrisoria.

L'attuale trattamento di ausiliaria, invece, costituisce un incremento notevole del trattamento pensionistico tanto da sollevare ben giustificate proteste da parte degli ufficiali esclusi perché collocati direttamente dal servizio permanente effettivo nella riserva o in congedo assoluto.

È ben vero, ai sensi dell'articolo 55 della predetta legge n. 113 del 1954, gli ufficiali in ausiliaria sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza richiamati in servizio e soggetti a determinati limiti nell'esercizio dell'attività privata.

È pertanto, da considerare che il provvedimento di non idoneità alla posizione ausiliaria, non dipende da una espressione di volontà degli interessati, ma bensì dall'insorgenza di infermità dipendenti dal servizio.

Gli esclusi sono infatti la maggior parte di coloro che hanno sopportato maggiori disagi e sacrifici in guerra, nelle file della resistenza e durante il servizio. È stato quindi negato un consistente beneficio proprio a coloro che hanno maggiormente meritato per essere stati i protagonisti delle più dolorose vicende belliche e per la loro incondizionata dedizione al servizio fino ai limiti della umana resistenza.

Sembra quindi doveroso porre riparo a tale ingiustificata discriminazione nei riguardi di una categoria che può essere ben definita benemerita per aver servito con fedeltà e suprema dedizione.

Onorevoli colleghi, affidiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella consapevolezza della sua attesa da parte di una fascia di ufficiali che confidano in un atto di solidarietà da parte del Parlamento e del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1.

1. Il trattamento economico previsto dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dall'articolo 44, lettera *b*), della legge 19 maggio 1986, n. 224, è esteso, per la durata di cinque anni, agli ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o di guerra.

2. Allo scadere del periodo di cinque anni, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della nomartiva in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo di cinque anni, non altrimenti computati in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo trascorso senza richiamo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto per infermità dipendenti da cause di servizio o di guerra dopo detta data e, a

domanda, agli ufficiali già nelle suddette posizioni di stato, che, al 1° gennaio 1985 abbiano maturato una permanenza nella riserva o in congedo assoluto inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.